

Allegato "B" al n. 1425/1008 di repertorio -----

----- **S T A T U T O** -----

----- **DELLA "FONDAZIONE PROVINCIALE** -----

----- **DELLA COMUNITÀ COMASCA - ENTE FILANTROPICO"** -----

----- **Preambolo** -----

La Fondazione di Comunità "FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITÀ COMASCA - ENTE FILANTROPICO", costituita per iniziativa della Fondazione Cariplo, con sede in Milano (di seguito "**Fondazione Cariplo**"), opera per favorire e supportare lo sviluppo economico, sociale e civile del territorio della Provincia di Como. -----

Essa intende contribuire a sviluppare strategie e modelli innovativi di coesione sociale che, attraverso sistemi integrati, siano in grado di comprendere e affrontare la crescente complessità del bisogno delle proprie comunità di riferimento. -----

La Fondazione rappresenta un patrimonio dei cittadini volto a sostenere comunità coese ed integrate, attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di tutti gli attori dell'ecosistema della Provincia di Como. -----

Istituzioni, cittadini, imprese e operatori del terzo settore sono chiamati a partecipare e a mettere a disposizione risorse e competenze su progettualità di utilità sociale ed interesse generale volte a promuovere innovazione e ad alimentare una cultura del dono e della solidarietà. -----

----- **Articolo 1** -----

----- **Denominazione** -----

1.1 È costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 una fondazione denominata: -----

----- **"FONDAZIONE PROVINCIALE** -----

----- **DELLA COMUNITÀ COMASCA - ENTE FILANTROPICO"** -----

(di seguito la "**Fondazione**"). -----

Di tale denominazione comprensiva della locuzione "Ente Filantropico" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte a terzi ed in genere al pubblico. -----

----- **Articolo 2** -----

----- **Sede** -----

2.1 La Fondazione ha sede in Como. -----

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto e non costituisce modifica statutaria. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017. -----

2.2 La Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all'estero. -----

----- **Articolo 3** -----

----- **Scopo e attività** -----

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio della Provincia di Como. -----

3.2 Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 117/2017, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale indicate dal D.Lgs. 117/2017 - articolo 5 - con particolare attenzione a titolo indicativo a quelle di cui alle lettere: -

- a) interventi e servizi sociali; -----
- b) interventi e prestazioni sanitarie; -----
- c) prestazioni socio sanitarie; -----
- d) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----
- e) interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente; -----
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; -----
- g) formazione universitaria e post-universitaria; -----
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; -----
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----
- m) servizi strumentali ad enti del terzo settore; -----
- p) servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; -----
- q) alloggio sociale; -----
- r) accoglienza umanitaria; -----
- s) agricoltura sociale; -----
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; -----
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; -----
- v) promozione della cultura della legalità; -----
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. -----

La Fondazione opera nel rispetto dei seguenti principi: -----

1. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e

ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio; -----

2. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione; -----

3. la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi; -----

4. la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali; -----

5. la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini; -----

6. la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali; -----

7. la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso. -----

La Fondazione, pertanto: -----

* seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 che intende supportare; -----

* promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità; -----

* sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali; -----

* sollecita donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini; -----

* costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione; -----

* promuove, anche in partnership con uno o più soggetti che

esercitano l'attività di intermediazione filantropica, la costituzione di fondi per l'investimento sociale, e/o la partecipazione a fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a enti del Terzo settore; -----

* può investire in strumenti di finanza sociale quali a titolo esemplificativo strumenti di microcredito, obbligazioni sociali (social bond), strumenti finanziari partecipativi mirati in particolare al consolidamento e alla crescita di organizzazioni esistenti o alla nascita di nuove imprese innovative nel settore sociale. -----

L'attività di erogazione e di investimento, in conformità all'art. 38 del D.Lgs. 117/2017, deve svolgersi con modalità tali da promuovere il più possibile lo sviluppo duraturo e la crescita equilibrata dei beneficiari. -----

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità alla disciplina tempo per tempo vigente. -----

Ai progetti e ai bandi della Fondazione possono partecipare anche enti aventi sede fuori dalla Provincia di Como. -----

La Fondazione può, inoltre, compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, può: ----

a. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
b. acquistare, cedere o locare beni mobili ed immobili o ricevere in comodato beni immobili da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o da destinare all'utilizzo per finalità sociali da parte di enti del Terzo settore; -----

c. stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività; -----

d. svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura; -----

e. ricevere donazioni di natura mobiliare o immobiliare; ----

f. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione; -----

g. costituire o partecipare a società e imprese sociali strumentali al perseguimento delle proprie finalità. -----

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nel rispetto della

disciplina tempo per tempo vigente. -----

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. -----

----- **Articolo 4** -----

----- **Patrimonio e risorse** -----

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito: -----

- * dal patrimonio richiesto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 ai fini del riconoscimento della personalità giuridica; -----
- * dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo; -----
- * dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione; -----
- * dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; -----
- * dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio; -----
- * dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017; -----
- * dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. ----

4.2 Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti. -----

4.3 La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore. -----

4.4 Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri: -----

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio; -----

- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche; -----
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio. -----

----- Articolo 5 -----

----- Organi, ineleggibilità, decadenza e requisiti -----

- 5.1** Sono organi della Fondazione: -----
- a) il Consiglio di Amministrazione; -----
- b) il Comitato di Nomina; -----
- c) il Comitato esecutivo, se nominato; -----
- d) il Presidente e il/i Vice Presidente/i; -----
- e) l'Organo di Controllo. -----

5.2 Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione: -----

- a. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.; -----
- b. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi; -----
- c. gli assessori e i consiglieri della Regione Lombardia, gli assessori e i consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi; -----
- d. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione; -----
- e. coloro che concorrano, quali componenti del Comitato di nomina, alle nomine degli organi della Fondazione, i loro coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado; -----
- f. coloro che sono dipendenti in servizio della Fondazione o che hanno con essa un rapporto di collaborazione remunerato. -

5.3 Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti. -----

5.4 Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il membro dell'Organo di controllo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza. -----

----- Articolo 6 -----

----- Consiglio di Amministrazione -----

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da 9 (nove) membri, incluso il Presidente, di cui non più di

6 (sei) dello stesso genere e almeno uno, al momento della nomina, di età inferiore ai ventotto anni. -----

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità: -----

a) un membro nominato da Fondazione Cariplo; -----

b) gli altri membri nominati dal Comitato di Nomina. -----

6.3 I membri del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dall'art. 5.2 del presente Statuto, devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 2382 del c.c. in base a quanto disposto dall'art. 26, co. 8 del D.Lgs. 117/2017 e sono scelti tra persone - residenti nel territorio della Provincia di Como o che operino in via non saltuaria, anche a titolo professionale, presso enti, pubblici o privati, con sede nella Provincia di Como - che siano noti per la loro probità, sensibilità, attenzione o coinvolgimento in ambito sociale e culturale. -----

Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, la Fondazione, mediante avviso da pubblicare sul sito della Fondazione e sul quotidiano "La Provincia di Como", invita i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto a presentare la propria candidatura per l'elezione a membro del Consiglio di Amministrazione, con espressa indicazione, tra l'altro: -----

* del termine (non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso) entro il quale presentare la candidatura; -----

* delle modalità mediante le quali presentare la candidatura. - Unitamente alla presentazione della propria candidatura, ciascun soggetto deve unire il proprio *curriculum vitae* la dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità ed una dichiarazione di impegno ad osservare il presente Statuto.

6.4 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per quattro esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio, salvo dimissioni o decadenza, e possono essere rinominati. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può esercitare un massimo di tre mandati complessivi. -----

6.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso: -----

- del consigliere nominato ai sensi dell'art. 6.2 a), il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a richiedere a Fondazione Cariplo di nominare il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio; -----

- di un consigliere nominato ai sensi dell'art. 6.2 lett. b), il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli

altri membri del Consiglio. -----
I membri del Consiglio di Amministrazione nominati o cooptati ai sensi del presente art. 6.5 devono avere i requisiti previsti dall'art. 6.3, commi 1 e 2. -----

6.6 Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati; -----
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. -----

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, escluso dal computo il Consigliere interessato. -----

6.7 Entro trenta giorni dalla propria nomina ciascun consigliere deve curare gli adempimenti ex art. 26, c. 6, del D.Lgs. 117/2017. -----

----- **Articolo 7** -----

----- **Comitato di Nomina** -----

7.1 Il Comitato di Nomina è composto da: -----

- a) Presidente della Provincia di Como, o suo delegato; -----
- b) Sindaco del Comune di Como, o suo delegato; -----
- c) Vescovo della Diocesi di Como, o suo delegato; -----
- d) Prefetto della Provincia di Como, o suo delegato; -----
- e) Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Como-Lecco, o suo delegato; -----
- f) Rettore dell'Università degli Studi dell'Insubria, o suo delegato; -----

g) un componente indicato dal Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Como; -----

h) un componente indicato dalla Fondazione Cariplo; -----

i) due componenti designati dal Consiglio di Amministrazione in scadenza tra le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni - pubblici e privati, italiani e stranieri - anche se privi della personalità giuridica, che nei tre esercizi precedenti a quello in cui avviene la designazione abbiano contribuito, anche su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro o di beni, di valore non inferiore alla somma stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ma comunque, anche in caso di mancata definizione della somma, non inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e non superiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero); nel caso in cui non vi siano soggetti che soddisfino i requisiti indicati, i componenti sono designati dal Consiglio di Amministrazione tra tutti i soggetti che nei tre esercizi precedenti a quello in cui avviene la designazione, abbiano contribuito all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro o di beni di qualunque importo. ---

7.2 Il Comitato di Nomina è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (previa delibera dello stesso Consiglio), o in caso di inerzia

dall'Organo di Controllo, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio medesimo, con avviso contenente il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l'ordine del giorno e l'indicazione di cui al successivo comma, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione. -----

Unitamente all'avviso di convocazione devono essere trasmesse tutte le candidature pervenute alla Fondazione ai sensi del precedente art. 6.3. -----

Contestualmente alla delibera di convocazione, il Consiglio di Amministrazione designa i componenti indicati al precedente art. 7.1, lett. i); nell'avviso di convocazione del Comitato di Nomina deve essere indicato il nominativo dei componenti designati. -----

7.3 Il Comitato di Nomina delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. -----

In caso di parità di voti prevale quello del componente indicato dalla Fondazione Cariplo. -----

7.4 Le riunioni del Comitato di Nomina sono presiedute dal Prefetto della Provincia di Como (o suo delegato) ovvero, in caso di sua assenza, dal componente indicato dalla Fondazione Cariplo, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai componenti partecipanti alla riunione. -

Delle riunioni del Comitato è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, trascritto nel relativo libro. -----

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso. -----

7.5 Per quanto non previsto dal presente statuto, il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento approvato dal Comitato medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 117/2017. -----

----- **Articolo 8** -----

----- **Competenze del Consiglio di Amministrazione** -----

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto: -----

a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, sulla base di un programma operativo che deve approvare nella prima riunione di ciascun esercizio; -----

b) approva i testi dei bandi, valuta i progetti su proposta delle Commissioni interne, se costituite, e delibera l'erogazione dei contributi; -----

c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e

ne esegue i programmi; -----
d) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017; ----
e) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo; -----
f) redige e approva annualmente il bilancio sociale; -----
g) definisce la struttura operativa della Fondazione; -----
h) può nominare, eventualmente, un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di intervento e di voto; -----
i) conferisce incarichi professionali; -----
j) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente; -----
k) sottoscrive contratti di qualsiasi natura; -----
l) definisce la struttura (monocratica o collegiale) dell'Organo di Controllo e nomina i relativi componenti nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto; -----
m) affida l'incarico di revisione legale, qualora previsto dalle norme di legge vigenti o se ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto; -----
n) nomina il Segretario, determinandone poteri e funzioni; ---
o) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il/i Vice Presidente/i, nel rispetto di eventuali indicazioni fornite dal Comitato di Nomina; -----
p) nomina i membri del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 10 dello statuto; -----
q) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari; -----
r) amministra il patrimonio della Fondazione; -----
s) delibera le modifiche allo statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo; -----
t) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo; -----
u) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero; -----
v) delibera sulla costituzione di fondi patrimoniali, correnti o misti; -----
w) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio; -----
x) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni. -----

8.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero al Comitato esecutivo se

nominato, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. -----

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 8.1, lettere a, e, f, h, l, m, n, o, p, s, t, u, v, w. -----

----- **Articolo 9** -----

----- **Riunioni del Consiglio di Amministrazione** -----

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia. -----

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri o dall'Organo di controllo, con avviso contenente il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. -----

La riunione si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. -----

L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo art. 9.6. -----

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti, salvo quanto previsto dal presente Statuto. In caso di parità di voti prevale quello del presidente della riunione. -----

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o taluno dei Vice Presidenti indicato dai consiglieri presenti, o, in caso di assenza anche di questi ultimi, dalla persona designata dai consiglieri presenti. ----

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro. -----

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso. -----

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di

accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; -----

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

9.7 Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che sono invitati dal Presidente in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie delle Fondazione; in particolare il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori relatori tecnici o esperti nelle materie trattate. -----

----- **Articolo 10** -----

----- **Comitato esecutivo** -----

10.1 Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dal Presidente, dal/i Vice Presidente/i della Fondazione, e da altri due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. -----

10.2 Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive al Comitato Esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega e valuta, sulla base della relazione del Comitato Esecutivo, il generale andamento della gestione. -----

10.3 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 8.1, lettere a, e, f, h, l, m, n, o, p, s, t, u, v, w. -----

10.4 Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi sulle attività svolte dal Comitato Esecutivo in esecuzione delle attribuzioni delegate. -----

10.5 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi componenti o l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. -----
Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del precedente articolo 9. -----

----- **Articolo 11** -----

----- **Presidente - Vice Presidente/i - Rappresentanza** -----

11.1 Il Presidente ed il/i Vice Presidente/i, fino ad un numero massimo di due, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, in base alle indicazioni ricevute dal

Comitato di Nomina; il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. -----

11.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. -----

11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti. -----

11.5 Il Vice Presidente o uno dei Vice Presidenti indicato dal Consiglio di Amministrazione sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al/ai Vice Presidente/i e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

----- **Articolo 12** -----

----- **Segretario** -----

12.1 Il Segretario sovrintende, nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato esecutivo, all'attività amministrativa e finanziaria della Fondazione. -----

12.2 Possono inoltre essere attribuiti al Segretario ulteriori compiti anche finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione. -----

12.3 Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Nomina. -----

12.4 La carica di Segretario è incompatibile con quella di Consigliere di amministrazione. -----

12.5 Il Segretario non ha la legale rappresentanza della Fondazione e senza il conferimento di apposita procura non può spendere il nome della Fondazione nei confronti di terzi. -----

----- **Articolo 13** -----

----- **Organo di controllo** -----

13.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale (in tal caso è composto da tre membri effettivi e due supplenti), secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. -----

13.2 L'Organo di Controllo, così nominato, designa il proprio presidente. -----

I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta: -----

a) se monocratico, da parte della Fondazione Cariplo; -----

b) se collegiale, un membro effettivo ed uno supplente da parte della Fondazione Cariplo mentre i restanti due membri effettivi e un supplente da parte del Comitato di Nomina. ----
L'Organo di Controllo resta in carica per quattro esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. Ciascun membro dell'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di tre mandati complessivi.

13.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

13.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. -----

13.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

13.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio può attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro, ovvero affidarla ad un Revisore legale dei conti o a una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro. -----

13.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

13.9 Alle riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente statuto in quanto compatibili. -----

13.10 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni. -----

----- **Articolo 14** -----

----- **Compensi per le cariche sociali** -----

14.1 Agli amministratori e a chiunque sia membro di un organo

della Fondazione non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione. -----

14.2 Può, inoltre, essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. -----

14.3 All'Organo di Controllo e, ove nominato, al Revisore Legale, può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni e, in ogni caso, nei limiti di legge. -----

14.4 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'Organo di Controllo nonché ai dirigenti. -----

----- **Articolo 15** -----

Esercizio finanziario - bilancio - divieto di distribuzione di utili

15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. -----
Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro centoventi giorni, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni fissato dall'art. 2364 c.c., dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio è depositato ai sensi dell'art. 48 co. 3 del D.Lgs. 117/2017 ogni anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, qualora ne ricorrano i presupposti. -----

15.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare entro centoventi giorni ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni fissato dal dall'art. 2364 c.c., dalla chiusura dell'esercizio, e depositare a sensi dell'art. 48 co. 3 del D.Lgs. 117/2017 ogni anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, tenuto altresì conto di quanto previsto dall'art. 39 del predetto decreto nonché dei relativi regolamenti, disposizioni, linee guida o decreti attuativi. --

15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. -

----- **Articolo 16** -----

----- **Modifiche statutarie - operazioni straordinarie** -----

16.1 Le modifiche dello Statuto, le deliberazioni in merito allo scioglimento (compresa la nomina del liquidatore) ed alla devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo il parere non vincolante di Fondazione Cariplo, con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica. -----

----- **Articolo 17** -----

----- **Scioglimento** -----

17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 c.c. e dalle norme vigenti in materia. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori. -----

17.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, in base alle disposizioni di legge. -----

----- **Articolo 18** -----

----- **Disciplina applicabile** -----

18.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e le altre norme di legge in materia. -----

----- **Articolo 19** -----

----- **Disposizioni transitorie** -----

19.1 Le disposizioni di modifica riguardanti gli organi della Fondazione si applicano a partire dal primo integrale rinnovo degli organi stessi successivo all'entrata in vigore del presente Statuto. -----

19.2 Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto rimane in carica sino alla naturale scadenza. -----

I componenti del Collegio dei Revisori in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto costituiscono l'Organo di Controllo e rimangono in carica sino alla

naturale scadenza. -----

19.3 Nel conteggio dei mandati di cui precedenti articoli 6.4
e 13.2 non si tiene conto dei mandati già espletati. -----

Como, 28 ottobre 2025 -----

Firmato: Francesco Pizzagalli -----

Firmato: Simone Parravicini notaio -----

Certifico io sottoscritto dottor SIMONE PARRAVICINI, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme allo statuto che in originale trovasi allegato sotto la lettera "B" all'atto in data 28 ottobre 2025 n. 1425/1008 di rep. a mio rogito (registrato a Como il 3 novembre 2025 al n. 21810 Serie 1T).

Cadorago, 4 novembre 2025

File firmato digitalmente dal notaio Simone Parravicini